

COMUNE DI MADDALONI PROVINCIA DI CASERTA



PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI

Indice generale

TITOLO I	4
CAPO I “NORME DI CARATTERE GENERALE”	4
Art. 1 - PREMESSA ED ATTUAZIONE DEL PIANO	4
Art. 2 - NORME DI RIFERIMENTO	4
Art. 3 - MODIFICHE ED ADEGUAMENTO DEL PIANO GENERALE	4
CAPO II “ AUTORIZZAZIONI E OBBLIGHI”	5
Art. 4 - AUTORIZZAZIONI	5
Art. 5 - PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA	5
Art. 6 - FASE ISTRUTTORIA PER VERIFICA ED INTEGRAZIONE DELLA DOMANDA	6
Art. 7 - CHIUSURA FASE ISTRUTTORIA	6
Art. 8 - DURATA E RINNOVO	6
Art. 9 - OBBLIGHI DEL TITOLARE DEL MEZZO PUBBLICITARIO	7
Art. 10 - PULIZIA	7
Art. 11 - UBICAZIONE - PRESCRIZIONI GENERALI - CARATTERISTICHE STRUTTURALI E MATERICHE	7
Art. 12 OCCUPAZIONE DEI MARCIAPIEDI	8
CAPO III “ TIPOLOGIE DI MEZZI PUBBLICITARI”	9
Art. 13 MEZZI PUBBLICITARI	9
Art. 13.1 PUBBLICITÀ ORDINARIA	9
Art. 13.1.1 INSEGNE D'ESERCIZIO	9
A) INSEGNA FRONTALE	10
B) INSEGNA A BANDIERA	11
C) INSEGNA SU PALO	11
D) INSEGNA A TOTEM	12
E) INSEGNA SU TENDA	13
Art.13.1.2 - PREINSEGNE	14
Art.13.1.3 - TARGHE	15
Art.13.1.4 - IMPIANTO PUBBLICITARIO E REGOLE GENERALI PER LA LOCALIZZAZIONE E L'INSTALLAZIONE	16
PARTE I – IMPIANTI PUBBLICITARI TEMPORANEI	17
A) TELONI	17
B) CARTELLO PUBBLICITARIO DI CANTIERE	17
C) TELONE PUBBLICITARIO SU PONTEGGI	18
D) SEGNO ORIZZONTALE RECLAMISTICO	18
PARTE II – IMPIANTI PER AFFISSIONI	19
A) TABELLA	20
B) STENDARDO	20
C) CARTELLO PUBBLICITARIO	21
D) IMPIANTI PUBBLICITARI COLLOCATI SU PALINE E PENSILINE DEL TRASPORTO PUBBLICO	22
E) TRANSENNE PARAPEDONALI	22
Art. 13.2 - PUBBLICITÀ EFFETTUATA CON VEICOLI	23
Art. 13.3 PANNELLI LUMINOSI E PUBBLICITÀ CON PROIEZIONI	23
Art. 13.4 PUBBLICITÀ VARIA	23
A) STRISCIONE	23
B) ELEMENTI PUBBLICITARI PER L'ARREDO URBANO E VARIE	24
TITOLO II	25
CAPO IV “LOCALIZZAZIONE”	25
Art. 14 ZONIZZAZIONE	25
Art. 15 - ZONA I: CENTRO STORICO E SOBBORGHII	25
Art.16 - ZONA II: TERRITORIO EXTRAURBANO FUORI DEI CENTRI ABITATI	25
Art.17 - ZONA III CENTRO URBANO	25
TITOLO III	27
CAPO V “PIANO DELLE AFFISSIONI”	27
Art. 18 - CAMPO DI ATTUAZIONE	27

Art. 19 - SERVIZIO AFFISSIONISTICO DEL COMUNE "TABELLE"	27
Art. 20 - EFFETTUAZIONE DI PUBBLICITÀ SUI CARTELLI PRIVATI PER CONTO PROPRIO O PER CONTO DI TERZI	27
CAPO VI NORME TRANSITORIE E FINALI	28
Art. 21 ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA	28
Art. 22 - CANONE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO CANONE ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA DIRITTI DI SEGRETERIA PER RILASCIO AUTORIZZAZIONE.....	28
Art. 23 - NORMA DI RINVIO	28

TITOLO I

CAPO I “NORME DI CARATTERE GENERALE”

Art. 1 - PREMESSA ED ATTUAZIONE DEL PIANO

Il Piano generale degli Impianti Pubblicitari del Comune di Maddaloni è redatto secondo i criteri dettati dal Regolamento Comunale, adottato con delibera consiliare n. 40 del 12/06/2019, di cui è parte integrante.

Sono oggetto del piano generale per gli impianti pubblicitari:

1. la pianificazione del territorio comunale attraverso la suddivisione in diverse zone e l'individuazione di tratti viari in cui ammettere o vietare la pubblicità;
2. la definizione e la classificazione dei “mezzi pubblicitari”;
3. le norme per la localizzazione delle diverse tipologie di mezzi pubblicitari nelle zone e nelle strade individuate dal piano;
4. la definizione delle regole tecnico-esecutive per l'installazione dei mezzi pubblicitari.

Dall'entrata in vigore del presente Piano Generale degli Impianti Pubblicitari, ad integrazione ed in attuazione del Regolamento Comunale, come previsto all'art. 13 comma 5, si procederà a dar corso ai procedimenti per le richieste di nuove autorizzazioni ed installazioni.

Art. 2 - NORME DI RIFERIMENTO

Il sistema di norme a cui fare riferimento nel presente Piano ha la finalità di integrare e dare attuazione ai criteri previsti nel summenzionato Regolamento oltreché nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico ed esposizione pubblicitaria e del canone mercatale approvato con deliberazione consiliare n. 4 del 27.5.2021.

Norme di riferimento

- D.Lgs n. 285 del 30/04/92 (Codice della Strada);
- DPR n. 495 del 1612/1992 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada);
- D.Lgs. n. 360 del 10/09/1993 (Disposizioni correttive ed integrative del Codice della Strada);
- D.Lgs n. 507, art. 3 comma 3 del 15/11/1993 (Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale);
- Regolamento approvato con deliberazione n. 40 del 12.6.2019 nella parte ancora applicabile.

Art. 3 - MODIFICHE ED ADEGUAMENTO DEL PIANO GENERALE

Il Piano Generale degli impianti e delle pubbliche affissioni può essere adeguato o modificato entro il 31 ottobre di ogni anno, con decorrenza dall'anno successivo all'entrata in vigore del presente, in conseguenza delle variazioni occorse nella consistenza demografica del Comune, dell'estensione del centro abitato, dello sviluppo della viabilità e di ogni altra ed eventuale causa degna di rilievo che verrà precisata nel provvedimento di modifica.

CAPO II “ AUTORIZZAZIONI E OBBLIGHI”

Art. 4 - AUTORIZZAZIONI

L'autorizzazione per l'installazione dei mezzi pubblicitari visibili da strade statali, regionali o provinciali, è rilasciata dal Comune di Maddaloni previa analoga autorizzazione, o nulla osta, da parte dell'ente proprietario della strada, se diverso dal Comune.

Chiunque intenda procedere, nell'ambito dell'intero territorio comunale, all'installazione di mezzi pubblicitari, deve chiedere apposita autorizzazione all'Ufficio Competente.

L'autorizzazione viene concessa con provvedimento rilasciato dall'Ufficio Competente nelle modalità e tempistiche riportate nei successivi art. 6 e 7.

Non sono soggette ad autorizzazione:

- le targhe di esercizio con dimensione massima di cm 40 x 30, fermo restando, al momento dell'installazione, il rispetto delle norme del Regolamento Urbanistico Edilizio e della disciplina particolareggiata degli interventi nel centro storico;
- la vetrofania di superficie non superiore ad 1 mq;
- insegne su tende;
- targhe di esercizio a carattere sanitario di cui alla L. 5/02/1992 n.175.

Art. 5 - PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Per l'installazione di nuovi o variazioni di esistenti mezzi pubblicitari già presenti sul territorio comunale è necessaria la preventiva autorizzazione dell'Ufficio Competente del Comune.

L'interessato presenta apposita istanza contenente le seguenti indicazioni:

1. generalità, residenza, codice fiscale e partita IVA del richiedente e dichiarazione dell'attività autorizzata;
2. strada, piazza, numero civico o ubicazione relativi all'installazione o trasformazione dei mezzi pubblicitari;
3. la ragione sociale e la sede legale della ditta installatrice nonché il relativo numero di codice fiscale e partita IVA ed il numero di iscrizione alla C.C.I.A.A., allegando, in duplice copia la seguente documentazione:
 - a. Planimetrie in scala 1:2000 e 1:500 della zona interessata e circostante il luogo ove si intende installare l'impianto pubblicitario con distanze da: carreggiata stradale, intersezioni, segnaletica stradale esistente e da altre installazioni pubblicitarie, planimetria 1:100 debitamente quotata del cartello con prospetto, sezione e relazione tecnica completa del bozzetto a colori del cartello specificando se trattasi di pubblicità semplice o luminosa, il tutto firmato da un tecnico abilitato;
 - b. auto-attestazione e relativi allegati, con la quale si attesti che il mezzo pubblicitario e la relativa struttura di sostegno che si intende installare è stato realizzato in maniera adeguata e che sarà posto in opera tenendo conto delle prescrizioni dell'art. 11 comma 8 e 9 del presente Piano;
 - c. l'incarico da parte del titolare all'installazione del manufatto;
 - d. copia del certificato di idoneità in riferimento al DM 37/08 e s.m.i. sulla sicurezza degli impianti intestato alla ditta installatrice dell'impianto, qualora trattasi di impianto luminoso o illuminato;

- e. Nulla Osta dell'Ente proprietario della strada, se la stessa non è comunale;
 - f. Nulla Osta del proprietario del fabbricato (per i locatari) o del contratto di fitto per installazioni su terreni privati;
 - g. Versamento dei Diritti di Segreteria come da Art.22 comma 2 del presente Piano;
 - h. Per l'installazione di più mezzi pubblicitari è presentata una sola istanza, ma diverse planimetrie di cui al punto a) del comma 3 del presente articolo.
4. La predetta documentazione sarà consegnata dal richiedente all'ufficio competente in duplice copia;
 5. L'ufficio ricevente restituirà al richiedente una delle due copie apponendo sulla medesima il relativo protocollo di ricezione.

Art. 6 - FASE ISTRUTTORIA PER VERIFICA ED INTEGRAZIONE DELLA DOMANDA

1. A seguito dell'inoltro di un'istanza viene rilasciata una ricevuta riportante l'indicazione della data di presentazione, del numero di pratica assegnato e del Responsabile del Procedimento.
2. Il termine di conclusione del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione è di 30 giorni decorrenti dalla data di presentazione dell'istanza. È escluso in ogni caso il rilascio dell'autorizzazione per l'infruttuoso decorso del termine.
3. La richiesta di ulteriore documentazione o chiarimenti sospende i termini. Il termine resta parimenti sospeso nel caso in cui si renda necessario acquisire pareri o provvedimenti relativi a vincoli di legge. Dalla presentazione della documentazione integrativa riprenderà la decorrenza del termine per la conclusione del procedimento. Se l'interessato non fornisce l'integrazione richiesta entro il termine concesso l'istanza sarà diniegata.
4. L'autorizzazione è personale e non cedibile, salvo espresso assenso dell'Amministrazione comunale

Art. 7 - CHIUSURA FASE ISTRUTTORIA

Il responsabile del procedimento concluderà l'istruttoria entro 30 giorni dalla presentazione della domanda con:

- Autorizzazione per l'installazione del mezzo pubblicitario;
- Diniego debitamente motivato.

Art. 8 - DURATA E RINNOVO

1. L'autorizzazione per l'installazione dei mezzi ed impianti pubblicitari ha la durata di 3 (tre) anni dalla data di rilascio ad eccezione dei mezzi pubblicitari del Capo III art. 13.1.1 e 13.1.3, per le quali essa è permanente.
2. L'autorizzazione è rinnovabile per ulteriori anni 3 (tre) mediante presentazione, da parte del titolare dell'autorizzazione 30 giorni prima della scadenza prevista, di apposita istanza, corredata da:
 - una dichiarazione attestante lo stato di manutenzione dello stesso mezzo pubblicitario;
 - il permanere delle condizioni di sicurezza;
 - foto dello stato dei luoghi.
3. Entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza la stessa sarà rinnovata, in mancanza di impedimenti, mediante vidimazione sulla richiesta di rinnovo.

4. La mancata presentazione dell'istanza di rinnovo, entro il termine di 30 giorni dalla scadenza dell'autorizzazione, varrà come rinuncia al rinnovo con conseguente rimozione dell'impianto a spese dell'interessato (o titolare), massimo entro i 30 giorni successivi.

Art. 9 - OBBLIGHI DEL TITOLARE DEL MEZZO PUBBLICITARIO

1. L'installazione dei mezzi pubblicitari deve avvenire, a pena di decadenza, entro il termine di 180 (centoottanta) giorni dalla data in cui è stata rilasciata l'autorizzazione.
2. È fatto obbligo di:
 - fissare all'impianto apposita targhetta di identificazione riportante gli estremi dell'autorizzazione (Amministrazione rilasciante, soggetto titolare, numero di autorizzazione), ai sensi del Regolamento di attuazione del Codice della Strada e del presente Piano;
 - mantenere l'impianto pubblicitario e il dispositivo di identificazione in buono stato di manutenzione, conservazione e di sicurezza;
 - provvedere alla rimozione di quanto installato ed al ripristino dello stato dei luoghi in caso di scadenza, decadenza o revoca dell'autorizzazione, ovvero per esigenze di pubblico interesse e di utilità pubblica, a seguito di motivata richiesta da parte dal Settore di competenza.
 - mantenere installato, in assenza di pubblicità, l'impianto pubblicitario che dovrà avere le dimensioni autorizzate e dovrà riportare il logo identificativo della ditta proprietaria dello stesso.
3. L'installazione di mezzi pubblicitari prima della presentazione dell'istanza o del rilascio della prescritta autorizzazione comporta, oltre all'applicazione delle sanzioni amministrative e/o tributarie, il rigetto della relativa istanza sino all'avvenuta rimozione.

Art. 10 - PULIZIA

La pulizia dell'impianto pubblicitario con intervalli di tempo non superiore a mesi 3 (tre), consistente nella rimozione dello strato di manifesti affissi e, ove possibile, nell'eventuale lavaggio.

Art. 11 - UBICAZIONE - PRESCRIZIONI GENERALI - CARATTERISTICHE STRUTTURALI E MATERICHE

Le tipologie, le norme specifiche di localizzazione e le regole di posizionamento per i mezzi pubblicitari sul territorio comunale sono individuate negli articoli successivi.

In linea generale il posizionamento dei mezzi pubblicitari, dentro e fuori dal centro abitato, in area pubblica o privata, in conformità a quanto previsto al comma 6 dell'art. 23 del D.Lgs. 285/92 e successive modificazioni ed integrazioni, ed a quanto previsto ai commi 4 e 6 dell'art. 51 del D.P.R. 495/92 e successive modificazioni ed integrazioni, dovrà essere effettuato nel rispetto dei seguenti criteri di carattere generale:

1. che siano rispettate le esigenze di sicurezza della circolazione stradale;
2. che non siano d'ostacolo alla visibilità dei segnali e degli impianti semaforici entro lo spazio di avvistamento.
3. sono altresì vietati i mezzi pubblicitari rifrangenti, nonché le sorgenti delle pubblicità luminose che possano produrre abbagliamento;

4. la croce rossa e/o verde luminosa è consentita esclusivamente per indicare farmacie, ambulatori e posti di pronto soccorso;
5. è consentita l'apposizione di messaggi pubblicitari sui bordi dei marciapiedi e dei cigli stradali nei limiti consentiti dal Codice della Strada;
6. Nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio possono essere collocati cartelli, insegne d'esercizio ed altri mezzi pubblicitari;
7. Il Dirigente può in ogni caso concedere deroghe alle distanze minime di posizionamento degli impianti.
8. I mezzi pubblicitari e le relative strutture di sostegno devono essere progettati e realizzati rispettando tutte le prescrizioni di legge, con materiali non deperibili e di facile manutenzione, nonché messi in opera in modo da resistere alla spinta del vento ed agli altri agenti atmosferici. Il rispetto dell'art. 65 del D.P.R. 380/2001 e della normativa antisismica deve essere sempre dimostrato prima dell'inizio lavori. Nel caso di interventi privi di rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità dovrà essere prodotta dichiarazione asseverata del progettista.
9. Al termine dell'installazione dovrà essere prodotto il certificato di idoneità statica o il certificato di collaudo. Analoga documentazione dovrà essere prodotta ogni qual volta vengano effettuati interventi strutturali sull'impianto.
10. Per garantire un elevato grado di sicurezza delle strutture ed un buono stato di conservazione dei mezzi e degli impianti pubblicitari, è necessaria una manutenzione periodica degli stessi, a cura e spese del titolare del provvedimento autorizzativo. Il titolare dell'autorizzazione è responsabile della sicurezza, del decoro e dello stato di manutenzione dei mezzi pubblicitari e dei relativi supporti.
11. L'Amministrazione comunale è sollevata da responsabilità civile e penale derivante dall'installazione e la manutenzione dei mezzi pubblicitari. Qualora le suddette strutture costituiscano manufatti la cui realizzazione e posa in opera sia regolamentata da specifiche norme, l'osservanza delle stesse deve essere documentata. Devono essere rispettate le prescrizioni di cui agli articoli 64, 65 e 67 del D.P.R. 6.6.2001 n.380 e s.m.i.

Art. 12 OCCUPAZIONE DEI MARCIAPIEDI

L'installazione degli impianti pubblicitari non deve costituire impedimento alla circolazione di persone invalide o con ridotta capacità motoria, pertanto l'impianto dovrà sempre essere posizionato sulle due estremità dell'area pedonale (ciglio della sede stradale o lato opposto).

CAPO III “ TIPOLOGIE DI MEZZI PUBBLICITARI”

Art. 13 MEZZI PUBBLICITARI

Le tipologie dei mezzi pubblicitari così come classificate secondo il D.Lgs del 15 novembre 1993, n. 507, riportate anche all'art 20 del Regolamento Comunale approvato con deliberazione consiliare n. 4 del 17.5.2021, sono le seguenti:

- Pubblicità ordinaria;
- Pubblicità effettuata con veicoli;
- Pubblicità effettuata con pannelli luminosi o proiezioni;
- Pubblicità varia.

Art. 13.1 PUBBLICITÀ ORDINARIA

La pubblicità ordinaria si divide in:

- Insegna d'esercizio;
- Preinsegne;
- Targhe;
- Impianti Pubblicitari.

Art. 13.1.1 INSEGNE D'ESERCIZIO

1. Insegna di esercizio è la scritta a caratteri alfa-numeric, riportante il nome dell'attività che deve evidenziare, completata eventualmente da simboli e da marchi dell'azienda, dei prodotti e dei servizi offerti, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa.
2. È da ritenersi insegna di esercizio anche quella la cui scritta relativa all'esercizio dell'attività è completata con simboli e marchi di ditte diverse da quella principale, purché attinenti all'attività svolta dalla medesima.
3. Ogni testo contenuto nelle insegne di esercizio deve essere scritto in lingua italiana; ogni testo scritto in lingua straniera deve essere accompagnato dalla relativa traduzione in lingua italiana, da riportare con dimensioni non inferiori a quelle del testo straniero. Fanno eccezione i vocaboli in lingua straniera entrati nel linguaggio d'uso comune (bar, garage, internet point, boutique, ecc.), i nomi di città o persone, i marchi registrati.
4. Le tipologie ammesse, le norme specifiche di localizzazione e le regole di posizionamento per le insegne di esercizio sono individuate negli articoli successivi
5. Non sono ammesse insegne di esercizio precarie, ovvero teli, pannelli o altre fattispecie prive di strutture di ancoraggio stabili.
6. Le insegne di esercizio temporanee sono ammesse, purché dotate di strutture di ancoraggio stabili e conformi alle norme del presente piano. L'insegna realizzata con teli, striscioni o materiale simile, ancorata stabilmente a strutture, rientra nella categoria delle insegne temporanee. L'autorizzazione avrà la durata temporale di 90gg.
7. Le insegne di esercizio potranno essere richieste a in seguito a presentazione di SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) ai sensi dell'art. 19 della Legge 241/90.
8. All'atto di presentazione dell'istanza è obbligatoria la georeferenziazione.

9. Al cessare dell'attività cui l'insegna di esercizio si riferisce, l'esercente ha l'obbligo di rimuovere l'insegna, fatte salve le insegne storiche oggetto di vincolo espresso da parte della competente sovrintendenza dei beni culturali.
10. La pubblicità in materia sanitaria è soggetta al rispetto della normativa dettata dalla L. 5 febbraio 1992, n. 175 e s.m.i. recante "Norme in materia di pubblicità sanitaria e di repressione dell'esercizio abusivo delle professioni sanitarie", cui si rimanda.

Le insegne d'esercizio si suddividono in:

A) INSEGNA FRONTALE

1. È di tipo "frontale", l'insegna d'esercizio posta in aderenza alla parete su cui viene installata.
2. La localizzazione è ammessa in tutte le ZONE del territorio comunale, con limitazioni nella ZONA I di cui al successivi art. 14 e 15 del presente Piano, come meglio specificato nella tabella che segue;
3. I requisiti geometrici e di posizionamento sono i seguenti:

Sporgenza dalla facciata:	non superiore ai 15 cm. per altezze inferiori o uguali a 2,5 mt. dal suolo.
	non superiore ai 24 cm. per altezze superiori a 2,5 mt. ed inferiori od uguali a 4 mt. dal suolo.
Posizione in facciata:	non ammessa su pilastri e colonne, né sulle catene dei porticati ad archi; nella ZONA I è limitata alle parti sovrastanti gli accessi alle attività medesime.
Superficie:	In tutti gli altri casi la superficie di ogni singola insegna non può superare il limite di: nella ZONA I 1,5 mq., ad eccezione dei casi in cui la fascia portainsegna abbia una dimensione diversa o una superficie maggiore; nella ZONA II di 3 mq; nella ZONA III di 10 mq.
Illuminazione:	sia per luce diretta che per luce indiretta.
Messaggio variabile:	Ammesso nei limiti della normativa vigente

4. La collocazione delle insegne frontali deve avvenire preferibilmente all'interno di vani esistenti in facciata ed effettuata nello spazio del sopraluce, nel caso di vetrine che ne siano dotate, nella misura massima di una per ogni vano disponibile. Possono essere altresì collocate all'interno o nello spazio della vetrina.
5. In ogni caso, per forma e per collocazione, le insegne frontali non devono alterare l'equilibrio delle linee orizzontali e verticali che compongono l'edificio, occultare elementi architettonici o decorativi, né occupare gli spazi tra i pilastri o le colonne dei portici, né occupare finestre o parti di facciata poste a piani diversi dal piano terra. Sulle finestre è ammessa unicamente la posa di tende a rullo non sporgenti e vetrofanie.
6. Le limitazioni di cui al comma precedente possono essere derogate solo in complessi edilizi, subordinatamente ad un progetto unitario delle insegne, che ne definisca le caratteristiche, le dimensioni, l'altezza dal suolo, ecc.. Non sono ammesse deroghe nella ZONA I.

7. All'interno della ZONA I, in particolare quando trattasi di edifici storici, artistici, di rilevanza architettonica o sottoposti a vincolo monumentale, le insegne devono essere compatibili con il contesto in cui si inseriscono ed essere particolarmente curate, nei materiali, nella forma e nei colori, con parere della Commissione Paesaggistica Comunale; nel caso di impossibilità di collocazione nel sopraluce delle vetrine, sono preferibili insegne a lettere scatolate.
8. Sono soggette ad autorizzazione.

B) INSEGNA A BANDIERA

1. È di tipo "a bandiera", l'insegna d'esercizio posta perpendicolarmente alla parete su cui viene installata. Salva diversa previsione di legge, è ammessa solo laddove non si possa installare l'insegna frontale
2. La localizzazione è ammessa nelle ZONE II e III di cui al successivi art. 14 e 15 del presente Piano, del territorio comunale.
3. I requisiti geometrici e di posizionamento sono i seguenti:

Superficie per facciata:	- nella Zona II di 3 mq; - nella Zona III di 5 mq.
Sporgenza dalla facciata, esclusi i supporti:	non superiore a 1,5 mt.
Posizione in facciata:	non ammessa sugli angoli degli edifici, né su pilastri e colonne, né sulle catene dei porticati ad archi.
Distanza dall'angolo di edifici:	non inferiore a 0,5 mt.
Altezza del margine inferiore:	dalle strade prive di marciapiede: non inferiore a 4,3 mt.; dal suolo privato o da spazi pedonali: non inferiore a 3 mt., per sporgenze comprese tra 0 e 30 cm.; non inferiore a 3,50 mt., per sporgenze superiori a 30 cm.
Distanza dal limite della carreggiata:	Il posizionamento è vietato quando la proiezione cade a meno di 0,50 mt da limite della carreggiata
Illuminazione:	diretta o indiretta.
Messaggio variabile	Non ammesso

4. Sono soggette ad autorizzazione.

C) INSEGNA SU PALO

1. È di tipo "su palo", l'insegna d'esercizio o per servizi realizzata su manufatto di qualsiasi natura, rigida o non, eventualmente anche plurifacciale, sollevata dal suolo e supportata da pali di sostegno, vincolati al terreno. L'intera insegna su palo deve ricadere nell'area di pertinenza dell'attività.
2. La localizzazione è ammessa esclusivamente nelle aree di pertinenza dell'attività che sono incluse nelle ZONE II e III di cui al successivi art. 14 e 15 del presente Piano, senza possibilità di oggetto sul suolo pubblico.
3. Nel caso di complessi commerciali, artigianali e industriali, sono richieste strutture che

raggruppino più insegne purché riferite esclusivamente ad attività esercitate in loco.

4. I requisiti geometrici e di posizionamento dell'insegna sono i seguenti:

Superficie per facciata	zone II non superiore a 3 mq. zone III: non superiore 6 mq.
Altezza del margine inferiore:	dal suolo carrabile non inferiore a 4,3 mt.; dal suolo pedonale non inferiore a 2,2 mt.
Illuminazione:	per luce diretta o indiretta
Profondità:	non superiore a 30 cm.
Orientamento rispetto al senso di marcia:	sia parallelo che perpendicolare
Distanza dal limite della carreggiata:	Il posizionamento è vietato quando la proiezione cade a meno di 0,50 mt da limite della carreggiata
Struttura di sostegno:	di tipo verticale.
Messaggio variabile:	Ammesso nei limiti della normativa vigente

5. Sono soggette ad autorizzazione.

D) INSEGNA A TOTEM

- È di tipo "a totem" l'insegna d'esercizio realizzata su manufatto rigido, eventualmente anche plurifacciale, la cui superficie espositiva ha il margine inferiore appoggiato al suolo, tramite una struttura di sostegno indipendente, ancorata al terreno nella pertinenza dell'attività a cui l'insegna si riferisce. Può contenere messaggi variabili realizzati con sistemi digitali governabili da remoto.
- La localizzazione è ammessa esclusivamente nelle aree di pertinenza dell'attività che sono incluse nella ZONA III di cui al successivi art. 14 e 15 del presente Piano;
- Nel caso di complessi commerciali, artigianali e industriali sono richieste strutture che raggruppino più insegne purché riferite esclusivamente ad attività esercitate in loco.
- I requisiti geometrici e di posizionamento sono i seguenti:

Larghezza della base	non superiore a 2,5 mt. Le dimensioni devono essere rapportate al numero delle attività, alle dimensioni ed alle caratteristiche dell'edificio sede dell'attività a cui si riferiscono.
Illuminazione:	per luce diretta o indiretta
Orientamento rispetto al senso di marcia:	sia parallelo, che perpendicolare
Messaggio variabile:	Ammesso nei limiti della normativa vigente

- Le distanze minime delle insegne a totem rispetto ai vari elementi stradali sono quelle prescritte dall'art. 51, commi 2 e 4 del D.P.R. 16.12.1992 n. 495, con la precisazione di cui al

comma 5 dello stesso articolo, secondo il quale tali distanze non si applicano alle insegne di esercizio che siano poste parallelamente al senso di marcia dei veicoli ed in aderenza a fabbricati esistenti o ad una distanza dal limite della carreggiata non inferiore a quella prescritta. Esse sono indicate nella tabella che segue:

distanze in metri applicate nel senso delle singole direttrici di marcia.	con limiti di velocità maggiori di 50 Km/h e non superiori a 80 km/h	con limiti di velocità non superiori a 50 Km/h
	D.P.R. 495/92 art.51 c.2	D.P.R. 495/92 art.51 c.4
dal limite della carreggiata	3	1,5
dagli imbocchi delle gallerie	200	50
dal punto di tangenza delle curve	100	-
prima delle intersezioni	25	12,5
dopo le intersezioni	20	10
prima di impianti semaforici	25	12,5
dopo impianti semaforici	20	10
prima di segnali di pericolo/prescrizione	25	12,5
dopo segnali di pericolo/prescrizione	20	10
prima di segnali di indicazione	25	12,5
dopo segnali di indicazione	20	10
da altri mezzi o impianti pubblicitari	20	12,5

Le misure in grassetto sono quelle stabilite dal presente piano, in applicazione del DECRETO LEGISLATIVO 30 aprile 1992, n. 285 - ART. 23 comma 6 - Il regolamento stabilisce le norme per le dimensioni, le caratteristiche, l'ubicazione dei mezzi pubblicitari lungo le strade, le fasce di pertinenza e nelle stazioni di servizio e di rifornimento di carburante. Nell'interno dei centri abitati, nel rispetto di quanto previsto dal comma 1, i comuni hanno la facoltà di concedere deroghe alle norme relative alle distanze minime per il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari, nel rispetto delle esigenze di sicurezza della circolazione stradale.

6. Sono soggette ad autorizzazione.

E) INSEGNA SU TENDA

1. È “su tenda”, l’insegna d’esercizio costituita da una scritta, un simbolo o un marchio realizzati su una tenda posta sulla facciata dell’edificio ove ha sede l’attività a cui si riferisce.
2. La localizzazione è ammessa in tutte le ZONE del territorio comunale di cui al successivi art. 14 e 15 del presente Piano;
3. La tenda su cui realizzare l’insegna, se aggettante su suolo pubblico, deve essere precedentemente autorizzata ai sensi del regolamento edilizio.
4. Non è ammessa l’illuminazione e non è ammesso il messaggio variabile;
5. Non sono soggette ad autorizzazione..

Art.13.1.2 - PREINSEGNE

1. “Preinsegna” è un mezzo pubblicitario costituito da una scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento ed eventualmente altri simboli o marchi (18x18 cm), realizzata su manufatto rigido, bidimensionale, supportato da idonea struttura di sostegno, finalizzata a pubblicizzare la sede in cui si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede, in prossimità degli incroci compresi entro un raggio di 5 Km dalla sede stessa.
2. La localizzazione è ammessa esclusivamente nelle ZONE II e III di cui al successivi art. 14 e 15 del presente Piano;
3. Sono richieste strutture che raggruppino più preinsegne di uguali dimensioni, fino ad un massimo di 6 per faccia per ogni struttura.
4. I requisiti geometrici e di posizionamento sono i seguenti:

Sagoma:	Rettangolare, bidimensionale, bifacciale
Dimensioni:	non inferiori 1 x 0,20 mt. e non superiori a 1,25 x 0,50 m
Freccia direzionale:	all'interno della sagoma rettangolare
Altezza dal suolo del margine inferiore	non inferiore a mt.2,20
Supporti:	strutture metalliche vincolate al suolo

5. La distanza massima delle preinsegne prima delle intersezioni è di 150 mt.
6. Le distanze minime delle preinsegne dai vari elementi stradali sono quelle prescritte dall'art.51, commi 2 e 4 del D.P.R. 16.12.1992 n.495, e riportate nella tabella che segue:

distanze in metri applicate nel senso delle singole direttrici di marcia.	con limiti di velocità maggiori di 50 Km/h e non superiori a 80 km/h	con limiti di velocità non superiori a 50 Km/h
	D.P.R. 495/92 art.51 c.2	D.P.R. 495/92 art.51 c.4
dal limite della carreggiata	1,5	1,5
dagli imbocchi delle gallerie	200	100
dal punto di tangenza delle curve	100	100
prima delle intersezioni	10	6
dopo le intersezioni	8	5
prima di impianti semaforici	10	6
dopo impianti semaforici	8	5
prima di segnali di pericolo/prescrizione	10	6
dopo segnali di	8	5

pericolo/prescrizione		
prima di segnali di indicazione	10	6
dopo segnali di indicazione	8	5
da altri mezzi o impianti pubblicitari	10	5

Le misure in grassetto sono quelle stabilite dal presente piano, in applicazione del DECRETO LEGISLATIVO 30 aprile 1992, n. 285 - ART. 23 comma 6 - Il regolamento stabilisce le norme per le dimensioni, le caratteristiche, l'ubicazione dei mezzi pubblicitari lungo le strade, le fasce di pertinenza e nelle stazioni di servizio e di rifornimento di carburante. Nell'interno dei centri abitati, nel rispetto di quanto previsto dal comma 1, i comuni hanno la facoltà di concedere deroghe alle norme relative alle distanze minime per il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari, nel rispetto delle esigenze di sicurezza della circolazione stradale.

7. Sono soggette ad autorizzazione.

Art.13.1.3 - TARGHE

1. “Targa” è un mezzo pubblicitario costituito da un manufatto bidimensionale finalizzato alla denominazione dell'attività, installato in aderenza alla parete dell'edificio in cui l'attività si svolge. È ammessa una sola targa per ogni attività per ogni accesso.
2. La targa non deve contenere messaggi pubblicitari, ma unicamente il nome dell'attività o il nome e cognome del professionista o dello studio professionale, con eventuali titoli di studio, orari di apertura, numeri telefonici, e simili.
3. La localizzazione è ammessa in tutte le ZONE del territorio comunale di cui al successivi art. 14 e 15 del presente Piano;
4. I requisiti geometrici e di posizionamento sono i seguenti:

sporgenza dalla facciata:	non superiore ai 4 cm.
superficie:	40 x 30 cm.
illuminazione:	solo per luce indiretta
Messaggio variabile:	non ammesso

5. Non sono ammesse targhe poste perpendicolarmente alla superficie su cui devono essere installate.
6. Non sono ammesse targhe su portali in pietra, su particolari decorazioni di facciata, né sulle colonne dei portici; negli edifici storici o di particolare valore, devono essere consone allo stile architettonico degli stessi.
7. In presenza di due o più targhe di diverse attività sulla stessa facciata, le stesse devono essere uniformate per dimensioni, materiali e colori.
8. Non sono soggette ad autorizzazione.

Art.13.1.4 - REGOLE GENERALI PER LA LOCALIZZAZIONE E L'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI PUBBLICITARI.

1. "Impianto pubblicitario" è qualunque struttura, rigida o no, idonea ad esporre messaggi per la diffusione di contenuti relativi sia all'esercizio di attività economiche che ad iniziative di interesse pubblico o prive di rilevanza economica.
2. Gli impianti pubblicitari vengono classificati in base al tempo di permanenza sul territorio ed in funzione della modalità di esposizione del messaggio, nelle seguenti categorie:
 - **impianti pubblicitari temporanei**, installati provvisoriamente in relazione ad eventi temporanei e poi rimossi al terminare degli stessi;
 - **impianti pubblicitari per affissioni**, installati stabilmente per l'esposizione di manifesti;

Regole generali per la localizzazione e l'installazione

1. Per tutte le tipologie degli impianti pubblicitari di cui all'art. 13.1.4 valgono le norme generali circa le caratteristiche tecnico-esecutive, le limitazioni ed i divieti di installazione, di cui all'art.11.
2. Le prescrizioni circa la localizzazione, le caratteristiche geometriche, i formati e le regole di posizionamento come l'altezza dal suolo, gli orientamenti rispetto ai vari elementi territoriali, vengono invece specificate per ognuna delle singole tipologie.
3. Le distanze minime degli impianti pubblicitari rispetto ai vari elementi stradali, sono quelle prescritte dall'art. 51, commi 2 e 4, del D.P.R. 16.12.1992, n. 495 e sono indicate nella tabella che segue:

distanze in metri applicate nel senso delle singole direttrici di marcia.	con limiti di velocità maggiori di 50 Km/h e non superiori a 80 km/h	con limiti di velocità non superiori a 50 Km/h
	D.P.R. 495/92 art.51 c.2	D.P.R. 495/92 art.51 c.4
dal limite della carreggiata	3	1,5
dagli imbocchi delle gallerie	200	100
dal punto di tangenza delle curve	100	100
prima delle intersezioni	20	12,5
dopo le intersezioni	15	10
prima di impianti semaforici	20	12,5
dopo impianti semaforici	15	10
prima di segnali di pericolo/prescrizione	20	12,5
dopo segnali di pericolo/prescrizione	15	10
prima di segnali di indicazione	20	12,5
dopo segnali di indicazione	15	10
da altri mezzi o impianti pubblicitari se perpendicolari alla carreggiata	20	12,5
da altri mezzi o impianti pubblicitari se paralleli alla carreggiata	2	1

Le misure in grassetto sono quelle stabilite dal presente piano, in applicazione del DECRETO LEGISLATIVO 30 aprile 1992, n. 285 - ART. 23 comma 6 - Il regolamento stabilisce le norme per le dimensioni, le caratteristiche, l'ubicazione dei mezzi pubblicitari lungo le strade, le fasce di pertinenza e nelle stazioni di servizio e di rifornimento di carburante. Nell'interno dei centri abitati, nel rispetto di quanto previsto dal comma 1, i comuni hanno la facoltà di concedere deroghe alle norme relative alle distanze minime per il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari, nel rispetto delle esigenze di sicurezza della circolazione stradale.

PARTE I – IMPIANTI PUBBLICITARI TEMPORANEI

Definizione di impianto pubblicitario temporaneo

1. “Impianto pubblicitario temporaneo” è un manufatto, ad una o più facce, avente una struttura di sostegno da fissare al suolo o ad edificazioni e finalizzato all'esposizione di messaggi correlati ad eventi di durata limitata, quali manifestazioni, spettacoli, mostre, fiere, iniziative di tipo culturale, istituzionale o per iniziative commerciali. Tale impianto viene installato provvisoriamente a seguito di un provvedimento autorizzativo, la cui validità è limitata al periodo di svolgimento dell'evento a cui si riferisce. Il periodo non può essere superiore a 90 giorni, salvo durata superiore per manifestazioni culturali e sportive o se espressamente indicato negli articoli seguenti. In tutti i casi, l'installatore deve rimuovere gli impianti entro sette giorni dal termine dell'evento.
2. Per iniziative di tipo istituzionale si intendono tutti i messaggi dell'Amministrazione comunale diretti ad informare i cittadini in merito a proprie attività o servizi nonché ad eventi patrocinati o promossi dal Comune o dalle società ed enti partecipati, che si svolgono sul proprio territorio. Detto spazio dovrà riportare in modo chiaro e visibile la dicitura “comunicazione istituzionale.”
3. Detto spazio non potrà in alcun modo essere usato per propaganda politica. In particolare, nei tre mesi antecedenti agli appuntamenti elettorali, l'Amministrazione Comunale potrà avvalersi di questo spazio solo per comunicazioni necessarie per attività e servizi di pubblica utilità o strettamente collegate agli eventi di cui al precedente comma 1 bis nonché per comunicazioni di protezione civile. In questi tre mesi ogni ulteriore utilizzo è sospeso.

Tipologie e formati

1. Le tipologie ed i formati ammessi per gli impianti pubblicitari temporanei sono indicate negli articoli seguenti:

A) TELONI

1. I teloni vincolati a facciate di edifici non interessati da cantiere e, quindi, privi di ponteggi, sono ammessi esclusivamente nel caso in cui i messaggi riguardino eventi temporanei culturali, organizzati o patrocinati dall'Amministrazione Comunale, che si svolgano sul territorio cittadino
2. Non sono soggetti ad autorizzazione pubblicitaria.
3. Sono gestiti direttamente dal settore promotore dell'iniziativa.

B) CARTELLO PUBBLICITARIO DI CANTIERE

1. “Cartello pubblicitario di cantiere è un impianto temporaneo costituito da un pannello bidimensionale, monofacciale, avente una struttura di sostegno fissata al suolo o ancorata ad edificazioni, posto nell'area di pertinenza di un cantiere edile, finalizzato all'esposizione di

messaggi pubblicitari riferiti all'intervento edilizio in corso di esecuzione. La durata dell'impianto non può essere superiore alla durata del cantiere. Decorsa detta durata l'impianto deve essere rimosso.

2. La localizzazione di cartelli pubblicitari di cantiere è ammessa in tutte le ZONE del territorio comunale di cui al successivi art. 14 e 15 del presente Piano;
3. Le caratteristiche geometriche sono le seguenti:

Sagoma	Rettangolare
Superficie	non superiore a 18 mq.
Supporti	su pali o strutture edificate.
Altezza dal suolo	non inferiore a 1,50 mt.
Illuminazione	per luce indiretta
Messaggio variabile	Non ammesso

4. Il cartello informativo dei lavori edili, riportante i dati del committente, del direttore dei lavori e dell'impresa costruttrice, le cui dimensioni non devono essere inferiori a (1,00 x 0,70) mq, può essere integrato al cartello pubblicitario della realizzazione edilizia in corso di esecuzione.
5. Le caratteristiche dimensionali della pubblicità dovranno essere conformi a quanto previsto dal Regolamento Edilizio.
6. Non sono soggetti ad autorizzazione.

C) TELONE PUBBLICITARIO SU PONTEGGI

1. Il "telone pubblicitario" è un impianto pubblicitario temporaneo monofacciale, caratterizzato da una grande superficie, interamente vincolato in aderenza a ponteggi di cantiere e finalizzato all'esposizione di messaggi pubblicitari di qualunque natura. La struttura può essere completata da impianto di illuminazione esterno.
2. Non è ammesso il messaggio variabile.
3. Non può essere superiore alla durata del cantiere.
4. La localizzazione di teloni pubblicitari su ponteggi è ammessa in tutte le ZONE del territorio comunale di cui al successivi art. 14 e 15 del presente Piano;
5. Le caratteristiche dimensionali della pubblicità dovranno essere conformi a quanto prescritto dal Regolamento edilizio.
6. Sono soggetti ad autorizzazione se superiore a mq 20.

D) SEGNO ORIZZONTALE RECLAMISTICO

1. "Segno orizzontale reclamistico" è un impianto pubblicitario temporaneo costituito dalla riproduzione sulla superficie stradale, marciapiede, pista ciclabile o altra superficie ad uso pubblico, con pellicole adesive o sostanze biodegradabili, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli o di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici, nell'ambito di manifestazioni e limitatamente al periodo di svolgimento delle stesse. I materiali utilizzati devono essere antisdrucchiolo, rimovibili ma ben ancorati nel momento dell'utilizzo alla superficie stradale e/o pedonale in modo da garantirne una buona aderenza.

2. La localizzazione dei segni orizzontali reclamistici è ammessa solo in aree delimitate, destinate alle manifestazioni; la collocazione sul suolo deve rispettare le distanze di cui ai commi 2 e 4 dell'art.51 del D.P.R. 16.12.1992 n.495, rispetto ai segnali stradali orizzontali.
3. I segni orizzontali reclamistici non possono essere illuminati e devono essere realizzati con materiali facilmente asportabili, in modo da poter esser rimossi al cessare dell'evento, prima del ripristino della normale circolazione.
4. I segni orizzontali reclamistici sono ammessi unicamente lungo il percorso di manifestazioni sportive o su aree delimitate, destinate allo svolgimento di manifestazioni di cui al comma 2, limitatamente al periodo di svolgimento delle stesse ed alle 24 ore precedenti e successive;
5. È fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione della manifestazione di provvedere alla rimozione degli stessi entro le 24 ore successive alla conclusione della manifestazione o dell'iniziativa pubblicitaria, ripristinando lo stato dei luoghi e il grado di aderenza delle superfici stradali e/o pedonali.

PARTE II – IMPIANTI PER AFFISSIONI

Definizione di impianto pubblicitario per affissioni

1. “Impianto pubblicitario per affissioni” è un manufatto bidimensionale, mono o bifacciale, avente una struttura di sostegno fissata al suolo o ancorata su facciate/prospetti ciechi di edificazioni e installato stabilmente come supporto per l'esposizione di messaggi pubblicitari e per manifestazioni di pubblico interesse. In questa tipologia rientrano anche gli impianti a messaggio variabile con sistemi digitali governabili da remoto.
2. Per facciata/prospetto ciechi si intende il prospetto di un fabbricato interamente privo di aperture (finestre, porte, vetrine). Qualora il prospetto presenti una porzione significativa, strutturalmente sfalsata rispetto alla restante parte e completamente priva di aperture, questa viene considerata facciata cieca.
3. Il pannello espositivo deve essere costituito da una plancia e da una cornice in lamiera zincata, in vetroresina o altro materiale, purché di tipo rigido e non deperibile, resistente agli agenti atmosferici e di facile manutenzione.

Formati

1. I formati ammessi per i pannelli espositivi degli impianti per affissione, al netto delle cornici sono indicati nell'elenco che segue:

- **Formato F2**

Numero fogli: 2

Dimensioni (cm.): 100 x 140;

Superficie (mq.) 1,40

Orientamento: verticale e orizzontale

- **Formato F4**

Numero fogli: 4

Dimensioni (cm.): 140 x 200;

Superficie (mq.) 2,80

Orientamento: verticale e orizzontale

- **Formato C2**

Dimensioni (cm.) 100 x 150;

Superficie (mq.) 1,50

Orientamento orizzontale e verticale

- **Formato C4**

Dimensioni (cm.) 200 x 150

Superficie (mq.) 3,00

Orientamento orizzontale e verticale

- **Formato C6**

Dimensioni (cm.) 200 x 200

Superficie (mq.) 4,00

- **Formato C8**

Dimensioni (cm.) 300 x 200;

Superficie (mq.) 6,00

Orientamento solo orizzontale

- **Formato C16**

Dimensioni (cm.) 400 x 300;

Superficie (mq.) 12,00

Orientamento solo orizzontale

Tipologie

1. Le tipologie ammesse per gli impianti per affissioni sono indicate negli articoli seguenti:

A) TABELLA

1. “Tabella” è un impianto pubblicitario bidimensionale, monofacciale, costituito da una plancia, da una cornice e da una struttura di sostegno ancorata ad edificazioni, installato stabilmente come supporto per l’esposizione di manifesti.
2. La localizzazione e la gestione di tabelle per affissioni è di gestione esclusiva del Comune;
3. Caratteristiche geometriche della plancia espositiva:

Formati ammessi nelle varie zone:	ZONA II e III: F2 e F4;
Altezza dal suolo del margine inferiore per orientamento parallelo alla strada:	1 mt.
Altezza dal suolo del margine inferiore per orientamento perpendicolare alla strada: dal suolo	2,20 mt.
Spessore massimo	30 cm
Illuminazione	Non ammessa

B) STENDARDO

1. “Stendardo” è un impianto pubblicitario bidimensionale, mono o bifacciale, costituito da una plancia, da una cornice e da una struttura di sostegno ancorata al suolo, installato stabilmente come supporto per l’esposizione di manifesti.
2. La localizzazione e la gestione di stendardo per affissioni è di gestione esclusiva del Comune;

3. Caratteristiche geometriche della plancia espositiva:

Formati ammessi nelle varie zone:	ZONA II e III: F2 e F4;
Altezza dal suolo del margine inferiore per orientamento parallelo alla strada:	1 mt.
Altezza dal suolo del margine inferiore per orientamento perpendicolare alla strada: dal suolo	2,20 mt.
Spessore massimo	30 cm
Illuminazione	Non ammessa

C) CARTELLO PUBBLICITARIO

1. “Cartello pubblicitario” è un impianto pubblicitario bidimensionale, mono o bifacciale, costituito da una plancia, da una eventuale cornice e da una struttura di sostegno fissata al suolo o ancorata su facciate/prospetti ciechi di edificazioni, installato stabilmente come supporto per l’esposizione di messaggi pubblicitari.
2. La localizzazione di cartelli pubblicitari è ammessa nelle Zone III del territorio comunale di cui al successivi art. 14 e 15 del presente Piano;
3. Caratteristiche geometriche della plancia espositiva:

Formati ammessi nelle varie zone per orientamento parallelo alla strada	ZONA III: C2, C4, C8, C16, C24;
altezza dal suolo del margine inferiore per orientamento parallelo alla strada:	1
Formati ammessi nelle varie zone per orientamento perpendicolare alla strada:	ZONA III: C2, C4, C8, C16, C24;
altezza dal suolo del margine inferiore per orientamento perpendicolare alla strada dal suolo:	2,20 mt.
spessore massimo	30 cm
Illuminazione	per luce diretta o indiretta
Messaggio variabile	Ammesso nei limiti della normativa vigente

4. Le distanze minime di questa tipologia di impianto dai vari elementi territoriali sono indicate nella tabella di cui al comma 3 del precedente Art.13.1.4;
5. Sono soggetti ad autorizzazione.

D) IMPIANTI PUBBLICITARI COLLOCATI SU PALINE E PENSILINE DEL TRASPORTO PUBBLICO

1. Sulle pensiline del trasporto pubblico possono essere collocati impianti pubblicitari a messaggio fisso o variabile, nelle vie in cui è consentita la pubblicità.
2. La localizzazione di striscioni è ammessa in tutte le ZONE del territorio comunale.
3. Sulle paline del trasporto pubblico possono essere collocati impianti pubblicitari a messaggio fisso nelle vie in cui è consentita la pubblicità.
4. Per ogni palina è ammesso un solo impianto di superficie pari a quella della palina stessa.
5. Per ogni pensilina sono ammessi fino a due impianti di superficie massima complessiva di mq 4,80.
6. Le distanze minime da applicare rispetto ai vari elementi territoriali sono indicate nella tabella di cui al comma 3 del precedente Art.13.1.4;
7. Sono soggetti ad autorizzazione.

E) TRANSENNE PARAPEDONALI

1. Impianto pubblicitario a messaggio fisso, opaco, monofacciale o bifacciale, di pannello piano, la cui cornice di massimo cm. 4 deve essere, insieme con la struttura di protezione dei pedoni, di norma collocata nelle intersezioni stradali semaforizzate o non. Lo sviluppo dell'impianto lungo i marciapiedi deve obbligatoriamente prevedere aperture in prossimità degli attraversamenti pedonali.
2. La localizzazione delle transenne parapedonali è ammessa in tutte le ZONE del territorio comunale di cui al successivi art. 14 e 15 del presente Piano;
3. In ogni lato di sviluppo di tale impianto dovrà essere, a cura e spese del titolare dell'autorizzazione, riservato gratuitamente almeno uno spazio alla comunicazione istituzionale.
4. Per comunicazione istituzionale si intendono tutti i messaggi dell'Amministrazione comunale diretti ad informare i cittadini in merito a proprie attività o servizi nonché ad eventi patrocinati o promossi dal Comune o dalle società ed enti partecipati, che si svolgono sul proprio territorio.
5. Detto spazio dovrà riportare in modo chiaro e visibile la dicitura "comunicazione istituzionale."
6. Detto spazio non potrà in alcun modo essere usato per propaganda politica. In particolare, nei tre mesi antecedenti agli appuntamenti elettorali, l'Amministrazione Comunale potrà avvalersi di questo spazio solo per comunicazioni necessarie per attività e servizi di pubblica utilità nonché per comunicazioni di protezione civile. In questi tre mesi ogni ulteriore utilizzo è sospeso.
7. Nelle vie in cui è ammessa la pubblicità l'individuazione degli spazi in cui collocare le transenne parapedonali, dovrà essere valutata esclusivamente nell'ambito di progetti di dettaglio;
8. Sono soggetti ad autorizzazione.

Art. 13.2 - PUBBLICITÀ EFFETTUATA CON VEICOLI

In tale categoria rientrano e si distinguono:

1. Pubblicità ordinaria con veicolo: è la pubblicità visiva, anche in movimento, effettuata dalle sole agenzie pubblicitarie competenti, per conto proprio o di terzi, all'interno o all'esterno di

veicoli in genere o realizzata con veicole pubblicitarie, la localizzazione dei veicoli è ammessa negli spazi in cui è consentita la sosta, esclusivamente nelle ZONA II e III, previo ottenimento di specifica autorizzazione, rilasciata dal settore competente; tale atto, in caso di sosta su aree pubbliche, vale anche come autorizzazione per l'occupazione del suolo pubblico.

2. Pubblicità propria con veicoli dell'impresa: pubblicità effettuata per conto proprio, su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti per proprio conto, compresi i veicoli circolanti con rimorchio, non e' soggetta ad autorizzazione;
3. Per questa tipologia di mezzi pubblicitari non è ammesso il messaggio variabile o luminoso.

Art. 13.3 PANNELLI LUMINOSI E PUBBLICITÀ CON PROIEZIONI

1. Previa autorizzazione è consentita l'apposizione di messaggi a contenuto pubblicitario, anche luminosi e/o a messaggio variabile (con fermo immagine di almeno 10 secondi), sulle vetrine o all'interno delle stesse attività a condizione che i messaggi trasmessi siano inerenti ai prodotti commercializzati all'interno di tali locali.
2. La localizzazione di striscioni è ammessa nelle ZONE II e III del territorio comunale di cui al successivi art. 14 e 15 del presente Piano;
3. La trasmissione di filmati è consentita solo se espressamente prevista nel titolo autorizzatorio.
4. L'autorizzazione deve essere supportata da parere favorevole della conferenza di servizi con particolare riferimento agli aspetti di sicurezza viabilistica e inquinamento luminoso, coerentemente ai principi del presente piano.

Art. 13.4 PUBBLICITÀ VARIA

A) STRISCIONE

1. "Striscione" è un impianto pubblicitario temporaneo, monofacciale o bifacciale, opaco e bidimensionale costituito da materiali di qualsiasi natura, privo di rigidità, sostenuto unicamente da funi opportunamente dimensionate, posto in sopraelevazione di strade o piazze, mancante di una superficie d'appoggio e comunque non aderente ad essa, realizzato in modo da resistere opportunamente alla forza del vento e agli altri agenti atmosferici. Ai sensi dell'art.51, comma 10, del D.P.R. 16.12.1992 n.495, l'esposizione di striscioni è ammessa unicamente per la promozione di manifestazioni e spettacoli.
2. La localizzazione di striscioni è ammessa in tutte le ZONE del territorio comunale.
3. Gli striscioni possono essere utilizzati unicamente per eventi temporanei culturali, organizzati o patrocinati dall'Amministrazione Comunale, che si svolgano sul territorio cittadino e non sono soggetti ad autorizzazione pubblicitaria. Sono gestiti direttamente dal settore promotore dell'iniziativa.
4. I punti di ancoraggio degli striscioni possono essere posti su diverse strutture esistenti, previo ottenimento del consenso dei proprietari delle strutture interessate, o su sostegni opportunamente progettati, mentre sono vietati sui pali della pubblica illuminazione, sui sostegni della segnaletica stradale e sugli alberi.
5. Non si applicano le distanze minime indicate nella tabella di cui al comma 3 del precedente Art.13.1.4;

B) ELEMENTI PUBBLICITARI PER L'ARREDO URBANO E VARIE

1. La pubblicità sugli elementi di arredo urbano è subordinata alle specifiche previsioni progettuali negli ambiti della manutenzione, dell'adeguamento e della trasformazione degli spazi pubblici; l'ammissibilità o meno di forme pubblicitarie sugli elementi di arredo, e la definizione delle caratteristiche geometriche, del posizionamento rispetto ai vari elementi territoriali e dei formati è pertanto demandata a studi progettuali di dettaglio, finalizzati al miglioramento della qualità ed alla tutela della sicurezza urbana, la cui congruità deve essere valutata in sede di conferenza di servizi.
2. La localizzazione è ammessa in tutte le ZONE del territorio comunale.
3. Gli elementi di arredo urbano possono supportare l'affissione periodica di manifesti o forme di pubblicità permanente, sia a messaggio fisso che variabile.

Inoltre comprende:

- Pubblicità effettuata nel territorio del Comune con aeromobili, che possono sorvolare il territorio mostrando scritte, striscioni, disegni fumogeni. Non è comunque consentito il lancio di oggetti.
- Pubblicità eseguita con palloni frenati o simili.
- Pubblicità effettuata in forma ambulante, mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifesti o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari con rinvio al Regolamento comunale n. 40 del 12/06/2019.
- Pubblicità realizzata con apparecchi amplificatori e simili, detta pubblicità fonica. È consentita sia all'interno che all'esterno dei centri abitati, nelle seguenti fasce orarie: 09:00-13:00 e 16:30- 19:30.

TITOLO II

CAPO IV “LOCALIZZAZIONE”

Art. 14 ZONIZZAZIONE

Il Piano, ai fini dell'individuazione dei criteri da seguire per l'installazione dei mezzi pubblicitari, prevede la suddivisione del territorio in tre zone, così precisate:

- **Zona I: Centro storico e sobborghi;**
- **Zona II: Territorio extraurbano fuori dei centri abitati;**
- **Zona III: Centro urbano.**

Le tipologie ed i formati di mezzi pubblicitari ammessi nelle zone sono indicati negli articoli del Capo III.

Art. 15 - ZONA I: CENTRO STORICO E SOBBORGHI.

E' considerata zona di pregio e di valore storico ambientale e pertanto l'installazione dei mezzi pubblicitari deve assolutamente garantire la tutela ed il rispetto dei valori esistenti.

CENTRO STORICO rientrano le seguenti vie:

Via Altomari; Largo Monte Vergine; Via Roma; Via Alturi; Via Balza; Via Belvedere; Via Capillo; Via Concezione; Via Conciliazione; Via Consolazione; Piazza De Sivo; Via D. Raffone; Piazza Ferraro; Via Amendola; Vicolo Amendola; Via S. Antonio Abate; Via San Benedetto; Via San Francesco d'Assisi; Via San Giovanni; Via Santa Margherita; Via Sambuco; Via Sergente del Monaco; Via Trivio; Piazza Umberto I°; Piazza Vittoria; Via G. Marconi; Via La Rosa; Corso I° Ottobre; Piazza Matteotti; Piazza Mercato (Don Salvatore D'Angelo); Via N. Bixio; Via Maddalena; Via Ponte Carolino; Via Regina Margherita; Via Pignatari.

SOBBORGHI rientrano le seguenti vie:

Via Collina Felice; Via Artus; Via Costanzi; Via Fabio Massimo; Via Formali; San Michele; San Salvatore; Via Troiani; Via Tifatina; Via Pigna; Via Pintime;

Art.16 - ZONA II: TERRITORIO EXTRAURBANO FUORI DEI CENTRI ABITATI.

La Zona II e' il territorio extraurbano fuori dei centri abitati,

Rientrano le seguenti vie:

Via Boscolagno; Via Calabricito; Via Carmignano; Via Carrarone; Via Condotto; Via Cupa Cervino; Via Gaudio; Via Fortini; Via Rinchiusa; Via Sauda; Via S. Eustachio; Via Murelle; Via Pioppolungo; Via Lamia; Via Lima; Via Rapillo; Via Grado; Via Gravine; Via Grotticella; Via Maddaloni Superiore; Via Mastrilli; Via Monaca; Via Montagna; Via Pozzillo; Via Quaranta; Via Ponte Grotta; Via Letizia; Via Rossi; Via S. Fede.

Art.17 - ZONA III CENTRO URBANO

La zona III centro urbano corrisponde alle parti del territorio individuato come centro abitato, che abbia una disponibilità o spazi per la collocazione dell'impiantistica.

Rientrano le seguenti vie:

Via Appia; Via Brecciamè; Via Mercurio; Via Campolongo; Via Canello; Via Cappella Rosa; Via Caudina; Via Cimitero; Via Cornato; Via Cucciarella; Via Cupa Lunga; Via De Filippo; Via Feudo; Via Landolfo; Via Ficucella; Via Cappuccini; Via Colletta; Via Sena; Via Forche Caudine; Via Nazionale Appia; Via Starza; Via Gramsci; Via Gobetti; Via Starzalunga; Via Tiglio San Biagio; Via P. Pio; Via degli Osci; Via Aldo Moro; Via La Torre; Via Calatia; Via De Curtis; Via Viviani; Via Della Pescara; Via G. Bruno; Via Gentile; Viale Europa; Via Sani; Via Libert ; Via De Carlucci; Via Montella; Via Imposimato; Via Napoli; Via Salvatore Rosa; Via Di Giacomo; Via Serao; Via Luca Giordano; Via Marotta; Via Cimarosa; Via Montano; Via Ponti Valle; Via Massa; Via Parso; Via De Angelis.

TITOLO III

CAPO V “PIANO DELLE AFFISSIONI”

Art. 18 - CAMPO DI ATTUAZIONE

Le Pubbliche Affissioni e le Affissioni Dirette da parte dei soggetti privati, individuati nel rispetto della normativa vigente, possono essere effettuate esclusivamente nei modi previsti dal presente Piano in relazione alla quantità, all'ubicazione prevista, alla destinazione ed alla tipologia dell'impianto e comunque nel rispetto di quanto disciplinato dal regolamento per la disciplina del canone patrimoniale approvato con la deliberazione consiliare n. 4 del 27.5.2021.

Art. 19 - SERVIZIO AFFISSIONISTICO DEL COMUNE “TABELLE”

Nel rispetto degli indirizzi di razionalizzazione e di riordino della pubblicità esistente a cui si conforma il presente Piano gli impianti per le pubbliche affissioni saranno integrati con l'installazione di impianti o con la sostituzione di impianti esistenti se fuori formato; per cui il presente Piano prevede che nel territorio comunale vi saranno complessivi mq 1400 così suddivisi: n. 800 mq per affissioni di natura istituzionale e di n. 600 mq per affissioni di natura commerciale.

Inoltre l'affissione diretta per i privati che ne facciano richiesta possono essere effettuate unicamente nel rispetto dell'art. 3 comma 3 del D. Lgs. n. 507 del 1993 e delle norme regolamentari vigenti ed in particolare a quelle di cui al Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale approvato con deliberazione consiliare n. 4/2021.

Per un'armoniosa, ordinata ed efficiente gestione del servizio affissionistico funebre, saranno censiti e dislocati sul territorio comunale pannelli a cornice a scatto.

Art. 20 - EFFETTUAZIONE DI PUBBLICITÀ SUI CARTELLI PRIVATI PER CONTO PROPRIO O PER CONTO DI TERZI

Tale pubblicità può essere realizzata unicamente nel rispetto di quanto previsto in merito nel Piano, con particolare riferimento al presente articolo.

Nel rispetto degli indirizzi di razionalizzazione e di riordino della pubblicità esistente a cui si conforma il presente Piano, i cartelli saranno riorganizzati nelle posizioni e tipologie previste, per cui nel programma delle effettuazioni di pubblicità sui cartelli privati per conto proprio o per conto di terzi, sono previsti mq 2.100 suddivisi in mq 1.800 per impianti pubblicitari e mq 300 per l'arredo urbano.

Per ogni azienda o privato richiedente saranno autorizzati un massimo di 150,00 mq per impianti pubblicitari di cui all'art. 13.1.4 Parte II – Impianti per affissioni.

Le posizioni degli impianti saranno riconosciute dal Comune di Maddaloni, tenendo conto dell'ordine cronologico delle domande per la posizione d'interesse, sulla base del protocollo di autorizzazione o di richiesta autorizzatoria.

CAPO VI NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 21 ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA

Alla data di entrata in vigore del presente Piano e della sua esecutività:

- i titolari degli impianti privati (cartelli, preinsegne, insegne, totem e tende), sulla base di Autorizzazioni non ancora scadute, potranno richiederne, entro 60 giorni dall'entrata in vigore del Piano, il rinnovo nel rispetto delle misure previste, con eventuale adeguamento a proprie spese;
- la preesistenza di Autorizzazioni con richieste di Rinnovi, comporta, per i titolari, l'obbligo di ripresentare domanda di rinnovo nei 60 giorni successivi all'entrata in vigore del Piano; nei 60 giorni successivi l'ufficio tecnico provvederà alla verifica, comunicando al richiedente per iscritto, l'esito delle richieste con rinnovo o con diniego motivato;
- i titolari di mezzi pubblicitari abusivi, (insegne d'esercizio, preinsegne, totem, arredo urbano, targhe, cartelli, tende) sono tenuti, ove consentito dal presente Piano e dal Regolamento comunale, alla regolarizzazione, presentandone richiesta nei 60 giorni successivi all'entrata in vigore del Piano. In mancanza o in caso di diniego motivato, saranno tenuti alla rimozione immediata a proprie spese entro i successivi 30 giorni, decorsi i quali si procederà d'ufficio alla rimozione forzata con addebito di tutte le spese.

Art. 22 - CANONE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO

CANONE ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

DIRITTI DI SEGRETERIA PER RILASCIO AUTORIZZAZIONE

1. Per la disciplina sul canone si rinvia al “Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale”.
2. La tariffa per diritti di segreteria atti al rilascio dell'autorizzazione è la seguente:
 1. istanza per 1 mezzo pubblicitario € 100,00 (cento)
 2. istanza da 2 a 5 mezzi pubblicitari € 200,00 (duecento)
 3. istanza da 6 a 10 mezzi pubblicitari € 300,00 (trecento)
 4. € 50,00 (cinquanta) per ogni mezzo pubblicitario oltre i 10.
3. La tariffa per diritti di segreteria atti al rilascio del rinnovo è pari alla metà di quella per il rilascio dell'autorizzazione.

Art. 23 - NORMA DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente Piano, si rinvia alla disciplina normativa primaria e secondaria vigente in materia.
